



CITTÀ DI MONTEGROTTO TERME

SETTORE AFFARI GENERALI

Ufficio Servizi Sociali

Piazza Roma n.1- 35036 Montegrotto Terme (PD) C.F.80009590284 e P.I. 01061470280

Tel . tel. 049.89.28.711 www.montegrotto.org protocollo@pec.montegrotto.org

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Anno 2019

AMBITO TERRITORIALE: COMUNE DI MONTEGROTTO TERME DAL 29 OTTOBRE 2019 AL 13 DICEMBRE 2019

Il Comune di Montegrotto Terme indice il presente bando di concorso per l'anno 2019 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel Comune di Montegrotto Terme nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nel Bando precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando. Sono tenuti altresì a presentare domanda tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica titolari di assegnazioni e/o contratti di locazione provvisori e/o di emergenza abitativa.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore **non superiore ad € 20.000**;

f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

2) Nucleo familiare (art 26 L.R. n.39/17)

Per nucleo familiare si intende **la famiglia che occuperà l'alloggio** costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

3) ISEE-ERP (art. 27 LR. n. 39/17)

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 della LR 39/17 e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.7.2018 e dalle successive specifiche di cui al D.G.R. n. 272 del 08/03/2019.

Qualora la composizione del nucleo familiare presente nell'Isee ordinario, in corso di validità, non corrisponda a quella del nucleo familiare che concorre per il presente Bando, il CAAF calcola un particolare valore ISEE denominato "ISEE NFam estratto" che si ottiene aggregando i valori IRS e ISP delle Dsu (convalidate dall'INPS) delle persone che compongono il nucleo familiare che partecipa al Bando, modificando di conseguenza la scala di equivalenza.

Partendo dal valore ISEE "NF estratto" si procede a calcolare l'ISEE- ERP, utilizzando la procedura sopra descritta.

L'ISEE "NF estratto" può essere calcolato utilizzando il simulatore presente nel sito dell'INPS <http://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/FrmSimHome.aspx>

4) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento regionale n.4/2018, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.7.18 nonché dei punteggi definiti nella Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 26/09/2019 con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare:

Condizioni soggettive:

1) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:

indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00	punti 5
indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00	punti da 5 a 1

2) presenza di persone anziane di età:

compresa fra anni 65 e anni 75	punti da 1 a 3
oltre i 75 anni	punti 3

3) presenza di persone con disabilità:

1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*)	punti 3
2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92	punti 5

(*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.

4) genitore solo con figli a carico:
per figli minorenni:

da 1 a 3	punti da 2 a 5
oltre i tre figli	punti 5
per figli maggiorenni:	
da 1 a 3	punti da 1 a 3
oltre i tre figli	punti 3

5) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

senza figli	punti 3
con figli minori di età inferiore a quattro anni	punti 7
con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 5

6) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:

da dieci a trenta anni	punti da 2 a 7
oltre i trenta anni	punti 7

7) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza

punti 2

8) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni

punti da 1 a 5

9) condizioni in rapporto a particolari situazioni presenti nel territorio stabilite con **Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 26/09/2019** (punteggio totale massimo 8 punti: le diverse tipologie non sono cumulabili):

Persone o nuclei familiari residenti e presi in carico dal Servizio Sociale del Comune di Montegrotto Terme per i quali siano stati attivati importanti e continuativi interventi a sostegno del progetto abitativo, certificati da una relazione del Servizio Sociale	punti 8
Persone o nuclei familiari residenti nel Comune di Montegrotto Terme che hanno beneficiato di una o più prestazioni socio-assistenziali negli ultimi tre anni	punti 4
Persone o nuclei familiari residenti a Montegrotto Terme da più di 10 anni	Punti 3
Persone o nuclei familiari residenti a Montegrotto Terme da 5 a 10 anni	Punti 2

Condizioni oggettive:

1) condizioni abitative improprie dovute a:

dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	punti 10
coabitazione con altro o più nuclei familiari	punti 1
presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio	punti 2
sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)	punti da 2 a 4
alloggio antigienico	punti 2

2) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate

punti 12

3) mancanza di alloggio da almeno un anno

punti 14

5) Riserve di alloggi a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali (art. 30 della L.R. 39/17)

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 26/09/2019 il Comune di Montegrotto Terme ha stabilito le percentuali di alloggi da destinare annualmente alle riserve previste dall'art.30 della LR 39/17, come di seguito specificato.

FATTISPECIE	% ANNUA
1) persone che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando	1%
2) coppie che abbiano contratto il matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; nell'ambito di detta riserva è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni e in ragione del loro numero;	1%
3) famiglie costituite da un unico genitore con uno o più figli a carico	1%

I nuclei familiari che sono in possesso delle condizioni oggetto delle riserve presentano la domanda ordinaria mediante la procedura prevista nel presente Bando. Gli alloggi da destinare alle riserve sono assegnati con la modalità previste meglio specificate nel punto 10.

6) Termine per la presentazione delle domande.

La domanda, redatta su apposito modello allegato al Bando dovrà pervenire entro **45** giorni dalla pubblicazione del presente Bando ovvero entro e non oltre le ore 12:00 del giorno **13.12.2019** all'**Ufficio Protocollo del Comune** che ha i seguenti orari: **dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e nei giorni di martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 16:00 alle 17:30;**

Il Comune si riserva di prorogare i termini per la raccolta delle domande fino ad un massimo di 60 giorni ai sensi dell'art.4 comma 1 lett e) del Regolamento regionale n.4/2018 approvato con D.G.R. n.1119 del 31.7.18.

La domanda potrà essere anche inviata attraverso raccomandata A/R presso l'ufficio Servizi Sociali, Piazza Roma n.1 . Si intendono prodotte in tempo utile le domande inviate a mezzo raccomandata A/R entro i termini stabiliti (farà fede la data del timbro postale) o via Pec all'indirizzo: **protocollo@pec.montegrotto.org**.

Si ricorda che la domanda dovrà sempre essere presentata in Marca da bollo di euro 16,00.

7) Modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Documentazione indispensabile per attestare le condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono:

- documentazione attestante le condizioni di antigieneità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempimento contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

La domanda, qualora presentata in forma cartacea, dovrà essere sottoscritta dall'interessato direttamente in presenza del dipendente addetto, oppure inoltrata - già firmata - per posta o tramite terza persona. In ogni caso, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente.

Il richiedente deve essere munito di:

- documento d'identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se proveniente da Paesi Terzi);
- ISEE in corso di validità.

Qualora la domanda riguardi specifiche condizioni soggettive e oggettive, il richiedente deve essere munito della seguente documentazione, propria e/o dei componenti del nucleo familiare, da esibire al momento della domanda:

8) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

Il Comune di Montegrotto Terme procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro **centoventi** giorni dalla scadenza del bando (termine previsto dall'art.9 comma 1 e 2 del Regolamento regionale n.4/2018 approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.7.2018).

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, sono collocati prioritariamente i nuclei familiari con valore ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di presentazione della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni e le indicazioni dei modi e dei termini per ricorrere alla Commissione Alloggi di cui all'art. 33 della legge regionale 3.11.2017, n.39.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è **pubblicata per trenta giorni consecutivi** nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere **approvata entro quindici giorni dal ricevimento** delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

9) Modalità di assegnazione degli alloggi (art.10 del Regolamento regionale n.4/2018 approvato con D.G.R. n.1119 del 31.7.2018)

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

N. COMPONENTI	SUPERFICIE UTILE MINIMA	SUPERFICIE UTILE MASSIMA	N. CAMERE MASSIMO
1	28	45	1
2	45,01	65	2
3	65,01	75	2
4	75,01	80	3
5	80.01	95	3
6 o più	oltre 95		4 o più

Nell'assegnazione effettuata secondo i parametri di cui sopra dovranno essere altresì tenuti in considerazione, di norma, i seguenti criteri:

- Alloggio con una camera da letto : 1 persona oppure una coppia (coniugi o coppia conviventi).
- Alloggio con due camere da letto : due persone se composto da adulto con figlio/a oppure composto da due persone adulte non coppie conviventi, oppure tre persone se inferiore a mq 65 utili oppure quattro persone se superiore a mq 65 utili;
- Alloggio con tre camere da letto: quattro persone se superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone.

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie.

Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di persone con disabilità.

10) Modalità di assegnazione degli alloggi riservati (art. 11 del Regolamento regionale n.4/2018 approvato con D.G.R. n. 1119 DEL 31.07.2018).

Le gestione delle assegnazioni per le riserve previste dal bando sono specificate nei commi 6 e 7 dell'art.24 della L.R. 39/17 così come disciplinato dall'art.11 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018. Il numero degli alloggi riservati si ottiene applicando l'arrotondamento all'unità superiore, a partire dal decimale 0,5; non è prevista una gerarchia di rilevanza tra le riserve. Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dal bando, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero di vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

11) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi dell'art.7 del Regolamento regionale n. 4/2018 approvato con D.G.R. n.1119 del 31 luglio 2018 e secondo le ulteriori specifiche di cui alla D.G.R. n. 272 del 08/03/2019.

12) Pubblicità del Bando

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

13) Informativa, ai sensi dell'art. 13 e14 del Regolamento UE 679/2016 in merito al trattamento dei dati personali, relativi alla partecipazione al presente bando.

L'informativa completa relativa alla partecipazione del presente bando ERP 2019 è visibile e scaricabile dal sito www.montegrotto.org.

14) Riferimenti del Comune di Montegrotto Terme

Ufficio Servizi Sociali del Comune di Montegrotto Terme

Piazza Roma 1, II Piano del Municipio

Telefono: 049.89.28.770 - 772- 783

Responsabile del procedimento: Responsabile Settore Affari Generali Dott. Moreno Zuppa 049.89.28.704.

e-mail: servizi.sociali@montegrotto.org pec: protocollo@pec.montegrotto.org

Orario Ufficio Protocollo (Tel. 049.89.28.700 -701)

dal lunedì al venerdì adalle ore 9:00 alle ore 13:00

martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle 17:30

pec: protocollo@pec.montegrotto.org

Orario ricevimento Ufficio Servizi Sociali (Tel. 049.89.28.770 - 772- 783)

martedì dalle ore 9:00 alle 13:00

giovedì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00

e-mail: servizi.sociali@montegrotto.org

Montegrotto Terme, li 29.10.2019

Il Responsabile Settore Affari Generali
Dott. Zuppa Moreno

